



# COMUNE DI ZOPPOLA

PROVINCIA DI PORDENONE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delibere di Consiglio COPIA N. 5

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.**

L'anno 2025, il giorno 16 del mese di APRILE alle ore 19:10, nella Sala consiliare della Residenza comunale si è riunito il Consiglio, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Con riferimento al presente atto risultano:

		Presente/Assente
TIUS ANTONELLO	Sindaco	Presente
PAPAIIS FRANCESCA	Consigliere	Presente
PIGHIN PAOLO	Consigliere	Presente
ZILLI FAUSTO	Consigliere	Presente
SARTOR EMANUELA	Consigliere	Presente
PICCININ TATIANA	Consigliere	Presente
MORAS CRISTINA	Consigliere	Assente
PICCOLI STEFANO	Consigliere	Presente
MIOR PAOLO	Consigliere	Presente
PIZZATO FRANCESCA	Consigliere	Presente
IORENZA GIUSEPPE	Consigliere	Presente
ZANET ERNESTO	Consigliere	Presente
BUZZO LEONARDO	Consigliere	Presente
TREVISAN SARA	Consigliere	Assente
SARTOR GIANNI	Consigliere	Presente
CRISTOFOLI LAURA	Consigliere	Presente
ROSSET TARCISIO	Consigliere	Presente

Inoltre, sempre con riferimento al presente atto, risultano:

CARDENTE PIER FRANCESCO	Assessore Esterno	Presente
GRIZZO ALESSANDRA	Assessore Esterno	Presente

Partecipa alla Seduta il Segretario dott. Vincenzo GRECO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Antonello TIUS nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l'oggetto suindicato.

Su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:

**PROPOSTA**

“”

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATA la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e, in particolare, l'art.4, comma 1, istitutivo dell'Agenzia denominata “Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti” (AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 3-bis, comma 1-bis, che attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...”*;

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”*;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF rubricata “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel

D.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR-2, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare ad ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate qualora concorrono specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione (art. 4);

VISTO, in particolare, l'art. 7 rubricato "*Procedura di approvazione*", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1);
- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante "la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario" (co. 7.4), di assumere le "le pertinenti determinazioni" e di provvedere "a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025" (co. 7.5);
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7);

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti adottati da ARERA:

- la deliberazione 26 ottobre 2021, n. 459/2021/R/rif, rubricata "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/2021 – DRIF;
- la deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la deliberazione 22 febbraio 2022, n. 68/2022/R/rif, rubricata "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM";
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la deliberazione ARERA 10 ottobre 2023, n. 465/2023/R/rif, rubricata “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/rif, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- la deliberazione ARERA 24 ottobre 2023, n. 487/2023/R/rif, rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Regionale d’Ambito n. 11/24 del 23.04.2024 rubricata “Aggiornamento biennale 2024-2025 dei PEF del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i. – Bacino di gestione AMBIENTE SERVIZI S.p.A.” con la quale sono stati ricomposti gli aggiornamenti dei piani economico-finanziari degli ambiti tariffari costituenti il bacino di gestione di Ambiente Servizi S.p.A. per il biennio 2024-2025;

PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il biennio 2024/2025 relativo al Comune di Zoppola allegato alla presente deliberazione (all. A) il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

RILEVATO che, secondo le risultanze del predetto piano finanziario in conformità al quale devono essere approvate le tariffe della TARI, il costo complessivo del servizio per l’anno 2025 ammonta ad euro 1.330.961,00 suddiviso tra costi variabili (euro 764.412,00) e costi fissi (euro 566.549,00);

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie dell’anno 2025 ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024 non eccede il limite di variazione annuale fissato dall’articolo 4, comma 2, dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 determinato come segue:

+ tasso di inflazione programmata rpi <sub>a</sub>	2,70%
- coeff. di recupero di produttività	0,10%
+ coeff. per il miglioramento della qualità	0,0%
+ coeff. per la valorizzaz.di modifiche del perimetro gestionale	0,0%
+ coeff. per decreto legislativo n. 116/2020	0,0%
+ coeff. per recupero inflazione CRI <sub>a</sub>	7,00%*
<b>Limite massimo di variazione annuale</b>	<b>9,80%</b>
<b>Crescita entrate 2025 rispetto al 2024 (al lordo detraz. 1.4 ARERA)</b>	<b>8,61%</b>

\* coefficiente effettivo considerato: 6,01%

VISTO l’art.1 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 dove, al punto 1.4, viene chiarito che “*Dal totale dei costi del PEF devono essere sottratte le seguenti entrate:*

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art.33 bis del D.L. 248/2007;*
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie*
- le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”;*

DATO ATTO che le detrazioni ex art. 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 relative al contributo del MIUR e alle entrate effettivamente riscosse derivanti dal recupero dell'evasione TARI ammontano ad arrotondati euro 16.900,00 di cui euro 9.706,19 relativi alla parte variabile ed euro 7.193,81 relativi alla parte fissa;

ATTESO che le entrate tariffare devono garantire un gettito di euro 1.314.061,00 pari al totale dei costi del PEF al netto delle detrazioni ex art.1.4 di cui sopra;

RICHIAMATI i seguenti commi del citato art.1 della L.147/2013:

- il comma 652 che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto del principio “chi inquina paga”, il Comune “può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”;
- il comma 654 che prevede l’obbligo di assicurare “*la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”;
- il comma 662 che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- il comma 683 laddove si stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare “*le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*”;

VISTO l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente integrato dall’art.43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 secondo il quale “*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;

DATO ATTO che per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ossia il cosiddetto “Metodo normalizzato”, di cui si richiamano:

- il comma 2 dell’art. 3 “*La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione*”;
- il comma 2 dell’art. 4 secondo il quale “*L’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali*”;

- l'art. 5 che così dispone: “[...] la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali” e “[...] la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza”;
- l'art. 6 che stabilisce, relativamente alle utenze non domestiche “...la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1...” e per la **parte variabile** “...gli Enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli Enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.”

PRESO ATTO dei coefficienti Ka per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, qui di seguito riportati:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie e n° componenti (Ka)
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 58 del 28.11.2022;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art.8 comma 5 del richiamato regolamento, i seguenti coefficienti Kb, Kc e Kd nel rispetto dei coefficienti minimi e massimi stabiliti nel DPR 158/1999 e avvalendosi della facoltà riconosciuta dal comma 652 dell'art.1 della L.147/2013 di superare i suddetti limiti del 50 per cento:

**Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche** (di seguito UD): in misura corrispondente valori medi indicati nella tabella 2 dell'allegato al DPR 158/1999:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente proporzionale di produttività (Kb)
1	0,80
2	1,60
3	2,00

4	2,60
5	3,20
6 o più	3,70

**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche** (di seguito UND): in misura equivalente ai coefficienti massimi stabiliti nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999, al fine di agevolare le utenze domestiche (c.2 art.4 DPR 158/1999), fatta eccezione per le categorie 22, 23, 24 (applicati i coefficienti minimi) e per la categoria 27 (applicati i coefficienti minimi ridotti del 50%).

Il coefficiente Kd relativo alle attività indicate nei punti 22 - 23 - 24 (che misura il complesso dei rifiuti prodotti per mq) è stato scomposto in base ad analisi statistiche, in tre diverse tipologie costituite da: rifiuto secco (per il quale è stato stabilito il coefficiente della sottostante tabella) – rifiuto umido – differenziata. Tale scomposizione sarà utilizzata per la determinazione delle quote variabili dei relativi costi non altrimenti attribuite. Per le attività 22 e 24 è stato stabilito rispettivamente il coefficiente 10,09 e 7,17 sulla base delle rilevanze dello studio svolto da Ambiente Servizi SpA ed approvato con deliberazione GC n.191/2004.

Resta obiettivo generale dell'Ente procedere, compatibilmente con le possibilità tecniche di servizio e la sopportabilità dei costi di rilevazione procedere ad analisi statistiche sulla generalità delle categorie al fine di una verifica e ridefinizione generale dei coefficienti.

	<b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>	<b>Coefficiente potenziale produzione (Kc)</b>	<b>Coefficiente di produzione kg/m<sup>2</sup> anno (Kd)</b>	<b>Coefficiente di produzione rifiuto umido kg/m<sup>2</sup> anno (Kd)</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5	5,5
2	Cinematografi e teatro	0,43	3,5	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,9	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22	10,22
10	Ospedali	1,29	10,55	10,55
11	Uffici, agenzie	1,52	12,45	12,45
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,41	11,55	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	14,58
17	Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12	12,12

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55	11,55
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,92	7,53	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91	8,91
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub	5,57	45,67	10,09
23	Mense, birrerie, hamburgherie	4,85	39,78	39,78
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	32,44	7,17
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,4	21,4
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,59	29,38	29,38
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,92	56,78	56,78
30	Discoteche e nightclub	1,91	15,68	15,68

RITENUTO, anche alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020, di suddividere i costi individuati nel piano economico finanziario - tenuto conto del trend storico, dei chilogrammi totali di rifiuti potenzialmente prodotti da ciascuna categoria di utenza (come da tabella allegato B) nonchè ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che prevede che vengano assicurate riduzioni alle utenze domestiche - come segue;

- 55% a carico delle utenze domestiche;
- 45% a carico delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che per ogni categoria di utenza (UD e UND) la tariffa è composta da 4 quote:

1. QUOTA FISSA (a copertura dei costi fissi CSL, CARC, CGG, CCD, COAL, CK);
2. QUOTA VARIABILE (a copertura dei costi variabili CRT, CTR, CRD – no umido);
3. QUOTA UMIDO (a copertura dei costi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero della frazione organica);
4. QUOTA SVUOTAMENTI SNR (a copertura dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione del secco non riciclabile);

INDIVIDUATI, sulla base delle succitate premesse e dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999, i vari passi metodologici che portano alla formazione della tariffa per le UD e UND come segue:

**Tariffa totale = Totale Costi Fissi + Totale Costi Variabili**

Costi fissi = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

Costi variabili = CRT + CTS + CRD + CTR

Legenda per Costi fissi:

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade

CARC = Costi amministrativi di Accertamento e Riscossione Coattiva

CGG = Costi Generali di Gestione

CCD = Costi Comuni Diversi

AC = Altri Costi

CK = Costi d'uso del Capitale

Legenda per Costi variabili:

CRT = Costi Raccolta e Trasporto RSU indifferenziati (secco non riciclabile)

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU indifferenziati (secco non riciclabile)

CRD = Costi Raccolta Differenziata per materiale

CTR = Costi Trattamento e Riciclo rifiuti differenziati

RITENUTO di applicare le seguenti formule per determinare la tariffa fissa e variabile:

Utenze domestiche

**TARIFFA FISSA = Costi fissi U.D. / sup. U.D. “normalizzati” con Ka**

**TARIFFA VARIABILE = Costi variabili U.D. / utenti U.D. “normalizzati” con Kb**

Utenze non domestiche

**TARIFFA FISSA = Costi fissi U.N.D. / sup. U.N.D. “normalizzati” con Kc**

**TARIFFA VARIABILE = Costi variabili U.D. / sup. U.N.D. “normalizzati” con Kd**

Componente variabile della quota “umido”

**TARIFFA QUOTA UMIDO UD = Costi umido UD / utenti UD “normalizzati” con Kb**

**TARIFFA QUOTA UMIDO UND = Costi umido UND / sup. UND “normalizzata” con Kd**

con la precisazione che il totale dei costi dell’umido al netto di quanto introitato dalle UND in possesso di bidone proprio viene attribuita per il 90% alle UD e per il rimanente 10% alle UND (tale percentuale di attribuzione dei costi è stata ottenuta sulla base del trend storico e in modo da attutire in egual misura tra i contribuenti l’impatto dell’aumento dei costi relativi alla raccolta e trattamento del rifiuto umido).

Componente riferibile alla frazione di secco non differenziato

I costi di raccolta/trasporto e smaltimento della frazione secco non riciclabile vanno inseriti nella componente “Svuotamenti” della tariffa, ripartendoli sulla base dei litri che si prevede di smaltire nel 2025 e ottenendo un costo/litro da rapportare alla capacità delle varie tipologie di bidone del secco non riciclabile (70L, 120L, 240L e 1.100 L) per ottenere il costo a svuotamento.

PRESO ATTO dei dati forniti dal gestore Ambiente Servizi S.p.A. riferiti alle superfici tassabili, al numero di utenti serviti (distinti tra UD e UND), alle quantità di rifiuti raccolti nel 2024 e lo schema di calcolo delle tariffe unitarie (allegato B);

VISTA la ripartizione dei costi e i valori unitari allegato alla presente deliberazione (allegato B) costituenti la base di calcolo per la determinazione di:

- tariffa fissa a copertura dei costi fissi come sopra individuati;
- tariffa variabile con riferimento alla copertura di tutti i costi variabili, ad eccezione di quelli imputabili alla frazione del secco non differenziato e dell’umido;
- costo dello smaltimento del rifiuto umido conferito nei contenitori stradali;
- costo a svuotamento del bidone di secco non differenziato;

RITENUTO di approvare le tariffe riportate nell’allegato C) alla presente deliberazione, dando atto che, così come formulate, garantiscono la copertura integrale di tutti i costi inerenti al servizio di gestione dei rifiuti analiticamente riportati nel PEF 2025 (allegato A) come imposto dal succitato comma 654, al netto delle detrazioni di cui all’art.1 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 punto 1.4;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI (quota fissa e quota variabile), rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 40% per cento, come stabilito dal comma 4 dell’articolo 22 del regolamento comunale;

CONSIDERATO inoltre che il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo prevede che:

1. (art.12, comma 3) siano previsti un numero minimo di svuotamenti annui da addebitare all’utenza opportunamente stabiliti nella delibera di approvazione della tariffa;
2. (art.13, comma 7) per ragioni di carattere igienico-sanitario, per le classi attività n. 7-8-9-22-

23-24-25- 26-27-28-29-30 di cui alla tabella n.1 allegata al regolamento, è obbligatorio l'utilizzo del servizio dell'umido mediante attribuzione di chiave o di bidoni individuale. Per le medesime ragioni, la superficie utile al calcolo della quota umido a chiave non potrà essere inferiore ad una percentuale stabilita in sede di determinazione della tariffa, mentre in caso di utilizzo di bidone potranno essere addebitati ad ogni utenza un numero minimo semestrale di svuotamenti;

RITENUTO opportuno pertanto stabilire:

1. con riferimento all'art.12, comma 3 il numero minimo di svuotamenti del bidone giallo da 70lt. in n° 2 a semestre (unità minima di fatturazione) o frazione di semestre per le utenze di nuclei familiari residenti nel comune e limitatamente all'abitazione di residenza;
2. con riferimento all'art.13, comma 7 il numero minimo di svuotamenti del bidone individuale dell'umido in n° 1 a semestre (unità minima di fatturazione) o frazione di semestre e, al fine di evitare fenomeni elusivi, una superficie minima soggetta al servizio dell'umido pari al 20%;

PRECISATO che le disposizioni suddette nascono dalla constatazione che non è realistico che un nucleo familiare stabilmente residente non produca alcun rifiuto secco non riciclabile nell'arco di un intero semestre (e, analogamente, per il rifiuto umido da parte delle utenze non domestiche di cui alla classe di attività sopra riportate) e pertanto la medesima ha il fine di disincentivare ogni tipo di comportamento elusivo o scorretto nel conferimento della frazione secca non riciclabile e della frazione umida;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il comma 7 dell'art.19 del D.Lgs. 504/1992 come modificato dall'art.38bis del D.L. 124/2019, ove viene stabilito che, salvo diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo in parola è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- il comma 822 dell'art.1 della L. 27.12.2017 n. 205 che stabilisce che *“Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito”*;
- l'art. 10 commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018 n.14 che fissa, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019, l'aliquota del tributo TEFA in misura pari al 4 per cento su tutto il territorio regionale;
- la nota prot.n. 131326 del 14.02.2025 con la quale la Direzione Centrale Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia comunica ai Comuni del territorio regionale che rimane confermata anche per l'annualità 2025 la misura del 4 per cento del TEFA;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”* ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - € 0,10 euro/utenza per la componente UR<sub>1</sub> per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - € 1,50 euro/utenza per la componente UR<sub>2</sub> per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHIAMATI altresì i sottoelencati commi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificati dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- comma 15: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- comma 15-ter: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;*

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell’area economico finanziaria ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PROCEDUTO a votazione espressa per \_\_\_\_\_ ed ottenuto il seguente risultato:

### ***DELIBERA***

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2024/2025 del Comune di Zoppola - validato dall’Assemblea regionale d’Ambito con deliberazione n. 11 del 23.04.2024 - redatto secondo i criteri previsti dal MTR-2, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. A);
3. di approvare per l’anno 2025 i seguenti coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche e della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche:

#### ***Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche***

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente proporzionale di produttività (Kb)
1	0,80
2	1,60
3	2,00
4	2,60
5	3,20
6 o più	3,70

**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Coefficienti potenziale produzione (Kc)	Coefficiente di produzione kg/m <sup>2</sup> anno (Kd)	Coefficiente di produzione rifiuto umido kg/m <sup>2</sup> anno (Kd)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5	5,5
2	Cinematografi e teatro	0,43	3,5	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,9	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22	10,22
10	Ospedali	1,29	10,55	10,55
11	Uffici, agenzie	1,52	12,45	12,45
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03	5,03
13	Negozi abbigliamenti, calzature, libreria, cartoleria	1,41	11,55	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	14,58
17	Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55	11,55

20	Attività industriali con capannone di produzione	0,92	7,53	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91	8,91
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub	5,57	45,67	10,09
23	Mense, birrerie, hamburgherie	4,85	39,78	39,78
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	32,44	7,17
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,4	21,4
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,59	29,38	29,38
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,92	56,78	56,78
30	Discoteche e nightclub	1,91	15,68	15,68

4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'esercizio 2025 - distintamente per utenze domestiche e non domestiche - come da prospetto allegato (all. C), elaborate sulla base della suddivisione dei costi e dello schema di calcolo predisposto dal gestore Ambiente Servizi SpA (all. B), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire:
  - a) con riferimento all'art.12, comma 3 il numero minimo di svuotamenti del bidone giallo da 70lt. in n° 2 a semestre (unità minima di fatturazione) o frazione di semestre per le utenze di nuclei familiari residenti nel comune e limitatamente all'abitazione di residenza;
  - b) con riferimento all'art.13, comma 7 il numero minimo di svuotamenti del bidone individuale dell'umido in n° 1 a semestre (unità minima di fatturazione) o frazione di semestre e, al fine di evitare fenomeni elusivi, una superficie minima soggetta al servizio dell'umido pari al 20%;
6. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art.19 del D.Lgs. n.504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente deliberazione, è pari al 4%;
7. di dare atto inoltre che dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - € 0,10 euro/utenza per la componente UR<sub>1</sub> per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - € 1,50 euro/utenza per la componente UR<sub>2</sub> per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
8. di provvedere a trasmettere il presente provvedimento al gestore del servizio Ambiente Servizi SpA e all'Ente territorialmente competente AUSIR;
9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

10. con separata votazione ad esito \_\_\_\_\_, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21.

“”

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio

*f.to* DOTT.SSA GABRIELLA DOTTA

REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*f.to* DOTT.SSA GABRIELLA DOTTA

Il Sindaco-Presidente espone l'argomento. Seguono gli interventi dei Consiglieri.

### **DELIBERAZIONE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta;

Visto l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio comunale;

Ritenuto opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

Proceduto con votazione palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

Presenti N. 15

Assenti N. 2 (Moras, Trevisan)

Votanti N. 15

Favorevoli N. 10

Contrari N. 5 (Buzzo, Cristofoli, Rosset, Sartor Gianni, Zanet)

Astenuti nessuno

### **DELIBERA**

di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025."

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

Presenti N. 15

Assenti N. 2 (Moras, Trevisan)

Votanti N. 15

Favorevoli N. 10

Contrari N. 5 (Buzzo, Cristofoli, Rosset, Sartor Gianni, Zanet)

Astenuti nessuno

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii.

FACCIATA PRIVA DISCRITTURAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
*f.to* ANTONELLO TIUS

Il Segretario  
*f.to* dott. Vincenzo GRECO

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(l.r. 21/2003, art. 1, comma 15, e ss.mm.ii.)**

Copia del presente atto viene pubblicata nell'Albo Pretorio il giorno 18/04/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 03/05/2025.

Zoppola, 18/04/2025

L'Incaricato della Pubblicazione  
*f.to* - Fabio Bortolussi -

---

**IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**  
**(l.r. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.)**

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, comma 19, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii.

Zoppola, 16/04/2025

Il Segretario  
*f.to* dott. Vincenzo GRECO

# TARIFFE TARI 2025

## TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	fisso €/mq (A)	variabile (B)	chiavetta per l'umido (C)
1	€ 0,4899	€ 21,4777	€ 40,5563
2	€ 0,5757	€ 42,9554	€ 81,1125
3	€ 0,6430	€ 53,6942	€ 101,3907
4	€ 0,6982	€ 69,8025	€ 131,8079
5	€ 0,7533	€ 85,9107	€ 162,2251
6 o più	€ 0,7962	€ 99,3343	€ 187,5728

capacità contenitore (litri)	costo a svuotamento
20	€ 1,68
50	€ 4,19
70	€ 5,87
120	€ 10,06
240	€ 20,11
1000	€ 83,81

**A - QUOTA FISSA:** la quota fissa della tariffa è parametrata alla superficie in mq in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

**B - QUOTA VARIABILE:** la quota variabile della tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare.

**C - COSTO SMALTIMENTO UMIDO:** il rifiuto umido è smaltito nei contenitori con chiavetta. Il costo è parametrato al numero dei componenti il nucleo familiare. Chi effettua compostaggio domestico non è tenuto al pagamento della voce "chiavetta per l'umido".

**D - COSTO SVUOTAMENTO:** secondo l'art. 12 comma 3 del Regolamento per le utenze di nuclei familiari residenti nel comune e limitatamente all'abitazione di residenza, il numero minimo di svuotamenti del bidone giallo da 70 litri è stabilito in n. 2 a semestre o frazione di semestre. I conferimenti di secco non riciclabile effettuati in ecopiazzola vengono calcolati al medesimo costo previsto per i ritiri porta a porta (a multipli di 70 litri).

# TARIFFE TARI 2025

## TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

n.	CATEGORIE	fisso €/mq	variabile €/mq	var umido c/chiave
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, loghi di culto	€ 0,9335	€ 0,3024	€ 3,0869
2	Cinematografi e teatro	€ 0,5991	€ 0,1924	€ 1,9644
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,8360	€ 0,2694	€ 2,7502
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,2261	€ 0,3964	€ 4,0467
5	Stabilimenti balneari	€ 0,8917	€ 0,2870	€ 2,9298
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,7106	€ 0,2320	€ 2,3685
7	Alberghi con ristorante	€ 2,2850	€ 0,7395	€ 7,5489
8	Alberghi senza ristorante	€ 1,5047	€ 0,4882	€ 4,9840
9	Case di cura e riposo	€ 1,7416	€ 0,5619	€ 5,7360
10	Ospedali	€ 1,7973	€ 0,5801	€ 5,9213
11	Uffici, agenzie	€ 2,1178	€ 0,6845	€ 6,9877
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 0,8499	€ 0,2766	€ 2,8231
13	Negozi abbigliamenti, calzature, libreria, cartoleria	€ 1,9645	€ 0,6350	€ 6,4825
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,5079	€ 0,8126	€ 8,2954
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,1564	€ 0,3744	€ 3,8222
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,4801	€ 0,8016	€ 8,1831
17	Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista	€ 2,0621	€ 0,6664	€ 6,8024
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,4351	€ 0,4663	€ 4,7595
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,9645	€ 0,6350	€ 6,4825
20	Attività industriali con capannone di produzione	€ 1,2818	€ 0,4140	€ 4,2263
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,5187	€ 0,4899	€ 5,0008
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub	€ 7,7606	€ 2,5111	€ 5,6631
23	Mense, birrerie, hamburgherie	€ 6,7574	€ 2,1872	€ 22,3268
24	Bar, caffè, pasticcerie	€ 5,5174	€ 1,7836	€ 4,0242
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	€ 3,8455	€ 1,2465	€ 12,7237
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,6365	€ 1,1766	€ 12,0109
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	€ 5,0019	€ 1,6154	€ 16,4897
28	Ipermercati di generi misti	€ 3,8176	€ 1,2344	€ 12,6002
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 9,6415	€ 3,1219	€ 31,8682
30	Discoteche e nightclub	€ 2,6612	€ 0,8621	€ 8,8005

Tariffa variabile per umido per bidoni nominativi (240 litri)

€ 0,0928 AL LITRO

Per le attività di cui all'art.13, comma 7, del regolamento in caso di utilizzo del servizio dell'umido a chiave la superficie utile non potrà essere inferiore al 20% di quella complessiva, mentre in caso di utilizzo del bidone il numero minimo di svuotamenti è fissato in n° 1 a semestre.

capacità contenitore (l)	costo a svuotamento
20	€ 1,68
50	€ 4,19
70	€ 5,87
120	€ 10,06
240	€ 20,11
1000	€ 83,81

SVUOTAMENTI DEL SECCO NON RICICLABILE COSTO AL LITRO

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: GRECO VINCENZO*  
*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**  
*DATA FIRMA: 18/04/2025 11:33:07*

*NOME: TIUS ANTONELLO*  
*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**  
*DATA FIRMA: 18/04/2025 11:44:26*